CAMERA DEI DEPUTATI N. 3473

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINELLI, COLUCCI, MICELI SALVATORE, FERRI MARIO, FRASCA, ARTALI, GIOVANARDI

Presentata il 18 febbraio 1975

Modifiche dell'imposta sul reddito delle persone fisiche costituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda il cumulo, le aliquote e le detrazioni soggettive

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dall'entrata in vigore della nuova imposta sul reddito delle persone fisiche, si sono verificati nel nostro paese alcuni importanti fenomeni che debbono indurre il Parlamento ad una attenta meditazione.

L'aumento del costo della vita, la svalutazione della moneta che si aggira nel 1974 su circa il 24 per cento e la ritenuta alla fonte per i lavoratori dipendenti che ha notevolmente superato ogni previsione, hanno fatto sì che il potere di acquisto sia notevolmente diminuito; in particolare i lavoratori dipendenti e i pensionati sono rimasti fra i più colpiti.

Allorquando venne approvata, cinque anni orsono, la legge delega sulla riforma tributaria, la situazione era profondamente diversa. Di conseguenza la detrazione per 840 mila lire di imponibile poteva considerarsi ancora congrua specie nei confronti dei redditi più bassi e che costituivano la stragrande maggioranza di quelli esistenti nel nostro paese. Altrettanto dicasi per il cosiddetto cumulo, che si applicava per i redditi superiori ai 4 milioni: e non erano molte le famiglie in Italia che percepissero, singolarmente o complessivamente, un salario o uno stipendio di tale entità.

A fronte dei fenomeni negativi sopra ricordati, il mondo del lavoro attraverso notevoli lotte, ha ottenuto nel frattempo considerevoli aumenti salariali che se da un lato hanno fatto superare i cosiddetti tetti delle varie fasce previste dai decreti delegati in materia di imposte dirette (facendoli così passare dalle aliquote inferiori alle aliquote superiori) non hanno assorbito i fenomeni negativi dei sopra ricordati aumenti del costo della vita e della inflazione che hanno praticamente vanificato ogni conquista dei lavoratori.

Il problema poi è ancora più drammatico per quelle categorie che, nel frattempo, non hanno beneficiato della scala mobile e degli aumenti salariali, le quali si sono venute a trovare in condizioni insostenibili.

Tutto ciò premesso, si pone al legislatore la necessità di affrontare da un lato il problema delle aliquote non per annullarne, ma

per esaltarne la progressività e dall'altro quello delle detrazioni soggettive stabilite col decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

A proposito della revisione delle aliquote, si ricorda che l'articolo 18 della legge di delega sulla riforma tributaria dava espresso mandato al Governo di operare in tal senso « sui due anni successivi al primo biennio di applicazione dei nuovi tributi ».

Ci limitiamo però a segnalare questo fatto, senza farne oggetto di particolare articolo, come contributo ad un problema che chiede di essere affrontato, ma che può essere responsabilmente risolto solo alla luce della situazione economica del paese e di dati precisi sul gettito tributario del 1974 che, allo stato, solo il Governo possiede e che, riteniamo, non mancherà di comunicare in sede di esame delle varie proposte di legge. Va considerato che i lavoratori dipendenti si ritengano discriminati nei confronti dei precettori di alti redditi di fronte alla conclamata impossibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di far entrare sollecitamente in funzione l'anagrafe tributaria che, con i controlli incrociati, avrebbe costituito e dovrà costituire la struttura portante della lotta contro le evasioni.

Il problema è tanto più sentito in quanto il lavoratore dipendente si trova nella condizione non solo di non evadere il fisco, ma di essere il contribuente ideale in quanto versa l'imposta – con la ritenuta alla fonte – nel momento stesso in cui percepisce il reddito: il che non avviene per i percettori di redditi diversi, anche se nei loro confronti opererà l'ILOR, in quanto pagheranno pur sempre con denaro notevolmente svalutato. Il recente provvedimento della Corte costituzionale non ha, di fatto, preso alcuna posizione nei confronti del cosiddetto cumulo che, a parere dei firmatari, non si ritiene, almeno al momento, opportuno modificare.

Si tratta infatti di un istituto che non discrimina i redditi familiari e che è praticato in molti paesi del mondo, sicuramente in tutti i paesi della Comunità economica europea, che sta in questo periodo adoperandosi per l'armonizzazione fiscale tra gli Stati membri. È evidente però che il cosiddetto « tetto », fissato all'atto della conversione del decreto del 6 luglio 1974 in 5 milioni, è assolutamente inadeguato alla nuova situazione che si è venuta a creare nel nostro paese e di cui si è fatto sopra cenno.

Altrettanto dicasi per le detrazioni. Infatti, se è vero che ha una giustificazione il trattamento fiscale del reddito prodotto da un singolo soggetto e quello prodotto da più soggetti nell'ambito della stessa famiglia per motivi di equità, è altrettanto vero che nelle famiglie nelle quali entrambi i coniugi lavorano, vi sono dei costi aggiuntivi che non si hanno nei casi in cui il reddito sia prodotto da una sola persona.

Per questi motivi si ritiene quindi opportuno proporre al Parlamento la introduzione di alcuni correttivi che dovrebbero avere l'obiettivo di correggere le più palesi sperequazioni, fermo restando che il problema fondamentale di una seria politica tributaria resta pur sempre il problema di strumenti e volontà politica per un concreto accertamento dei redditi più elevati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fermo restando quanto altro contenuto nella legge 17 agosto 1974, n. 384, di conversione del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, il limite indicato nell'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevato da lire 5 milioni a 8 milioni.

Per i redditi di lavoro dipendente e per quelli di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'ulteriore detrazione di lire 36.000 annue, prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974, n. 259, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 384, è estesa ai redditi di importo annuo non superiore ai 6 milioni.

Parimenti viene elevato da lire 4 milioni a lire 6 milioni il limite entro il quale viene concessa la detrazione di lire 4 mila per ogni figlio a carico, stabilita con la su citata legge 17 agosto 1974, n. 384.

ART. 2.

A parziale modifica di quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la detrazione di lire 36.000 per quota esente di cui all'articolo 15 del decreto stesso, viene concessa ai coniugi purché alla formazione del reddito di entrambi concorrano redditi di lavoro dipendente.

ART. 3.

La detrazione prevista dal terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, a favore dei redditi di pensione, viene elevata a lire 72.000 sempreché tali redditi non superino complessivamente i 3 milioni annui.

ART. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative se e in quanto in contrasto con la presente legge.